

Roma, 17 settembre 2001

Dipartimento dei Trasporti Terrestri  
Unità di Gestione Motorizzazione

Prot. n. 1899/C3

Ai DIRIGENTI COORDINATORI  
LORO SEDI

CENTRI PROVA AUTOVEICOLI  
LORO SEDI

UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C.  
LORO SEDI

ASSESSORATO TRASPORTI TURISMO  
COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SICILIA  
- DIREZIONE TRASPORTI  
Via Notarbartolo 9  
PALERMO

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE  
PROVINCE DI  
TRENTO E BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI  
MOTORIZZAZIONE CIVILE  
Lungo Adige S. Nicolò 14  
TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI  
Via Crispi 8 BOLZANO

ISPESL  
Via Urbana 10  
Roma

CONFINDUSTRIA  
Via dell'Astronomia 30  
ROMA

ALLA CONFAPI  
Via della Colonna Antonina 52  
ROMA

ALLE ASSOCIAZIONI AUTOTRASPORTATORI  
LORO SEDI

ALLA ASSOCARRI  
Via Lanzone 31  
20123 MILANO

AL SUNFER  
Via Val di Non 18  
00141 R O M A

ALLA CONFCOMMERCIO  
P.zza Gioacchino Belli 2  
ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE  
ARTIGIANATO  
Via Prassede 24  
ROMA

ALLA FEDERCHIMICA  
Via Accademia 33  
MILANO

ALLA UNIONE PETROLIFERA  
Via Giorgione 129  
R O M A

ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA  
COMMERCIO CHIMICO  
Corso Venezia 47/49  
MILANO

ALL'ASSOGASLIQUIDI  
V.le Pasteur 10  
ROMA

ALL'ASSOGPL  
Via Larga 8  
ROMA

ALL'UNASCA  
Via dei Carpegna 1  
ROMA

ALLA CONFEDERTAAI  
Via Accademia Tiberina  
ROMA

ALL'ASIAC  
Via Domodossola 29  
ROMA

Oggetto: Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Come è noto, l'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, ha fissato al 18 marzo 2001 il termine entro il quale i titolari del certificato provvisorio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000 avrebbero dovuto presentare domanda d'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nell'intendimento di fornire alle commissioni d'esame un lasso di tempo sufficiente per completare gli adempimenti di competenza entro il 18 settembre 2001, data di scadenza dei certificati provvisori.

Il notevole numero di domande presentate ai sensi della suddetta disposizione ha tuttavia impedito ad alcune commissioni, malgrado l'enorme impegno profuso, di convocare tutti i richiedenti in tempo utile.

Ad evitare, pertanto, che questi ultimi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, possano trovarsi in condizioni di inadempienza, si ritiene necessario disporre quanto segue.

I richiedenti convocati per una seduta d'esame successiva al 18 settembre 2001 possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, all'Ufficio provinciale sede della commissione alla quale hanno inoltrato domanda d'esame, esibendo il certificato provvisorio ed una sua fotocopia.

L'ufficio, dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro il 18 marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre 2001, provvede a prorogare il certificato provvisorio – apponendo in calce allo stesso la dicitura “Rinnovato fino al.....”, nonché la data del rinnovo e la firma del funzionario che ha provveduto al rinnovo - fino al quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione d'esame, per tener conto dei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 giugno 2000.

Analoga procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto l'esame con esito favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo prima della data di scadenza del certificato provvisorio.

Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, convocati per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o abbiano sostenuto l'esame con esito negativo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)